

C.C. 10/11/2011 *Amf*



COMUNE di CANICATTI
Provincia di Agrigento

ALL. N. 1



Regolamento disciplina
organizzazione e svolgimento
"Carnevale canicattinese"

Art. 1 - Oggetto, finalità e scopi del regolamento

1. **Oggetto:** Il presente regolamento "Disciplina l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione "Carnevale canicattinese" e il Comune di Canicattì è l'Ente Organizzatore Ufficiale della manifestazione.
2. **Finalità:** L'Amministrazione Comunale di Canicattì, nell'ambito delle proprie funzioni di promozione e di realizzazione di attività ricreative, intende diffondere nel territorio regionale l'immagine e la conoscenza della Città e di conseguenza richiamare flussi turistici in grado di assicurare una positiva ricaduta economica a favore degli operatori commerciali locali.
3. **Scopo:** Rafforzare e valorizzare la manifestazione del Carnevale, creando dei criteri certi di partecipazione e di organizzazione, fissando la natura, le caratteristiche, le finalità della manifestazione e le sue modalità di svolgimento; individuare i soggetti destinatari da coinvolgere; disciplinare interventi e iniziative

Art. 2 - Principi generali

1. Il Carnevale e le molteplici iniziative ad esso connesse (realizzazione dei carri allegorici nelle loro diverse componenti artigianali ed artistiche, di maschere, costumi e coreografie, composizioni, esecuzione di musiche e inni) prioritariamente devono caratterizzare e valorizzare la creatività artistica e la socializzazione in modo da promuovere l'identità di appartenenza della collettività e le sue specifiche tradizioni.
2. Le allegorie e le satire del Carnevale Canicattinese, innanzi tutto, devono rispondere a criteri di originalità e rappresentare occasione di umorismo, di satira e di critica civile nei confronti di costumi, fatti significativi, istituzioni, personaggi caratteristici, senza però travalicare in contenuti, raffigurazioni ed espressioni che possano risultare palesemente offensivi o lesivi nei confronti dei soggetti, delle istituzioni e dei fatti rappresentati.
3. Le figure allegoriche, inoltre, non devono possedere caratteristiche che possano offendere il comune senso del pudore il tutto, pena di esclusione dalla manifestazione, a insindacabile giudizio dell'amministrazione.
4. I soggetti partecipanti, oltre, a garantire l'originalità dell'opera raffigurata nel progetto, si assumono ogni responsabilità civile e penale, amministrativa anche in relazione a diritti di terzi.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della manifestazione

1. Il periodo di svolgimento del Carnevale va dal cosiddetto "giovedì grasso" sino al martedì successivo.
2. L'ordine ed il posto da occupare nella sfilata sarà determinato tramite sorteggio. La distanza tra i carri sarà intervallata dai gruppi di supporto a medesimi carri.
3. L'itinerario della sfilata sarà individuato annualmente dalla Giunta Municipale in relazione al numero dei carri partecipanti e alla complessità della manifestazione da organizzare.

4. Nel contesto del suddetto itinerario, per permettere l'esibizione dei gruppi da ballo, è consentita una sola sosta davanti alla Villa Comunale. Ogni gruppo da ballo collegato ai carri potrà esibirsi per un tempo massimo di 5 (cinque minuti).
5. Pena la sanzione prevista dall'art. 10 – **comma 2** - i carri e i gruppi a loro sostegno non possono sostare al di fuori della zona prevista al precedente comma 4.
6. A supporto delle sfilate saranno previsti spettacoli itineranti sul palco, scelti dall'Amministrazione Comunale con il proprio patrocinio e quello di altri Enti, pubblici e/o privati. Gli spettacoli acquistati dal Comune, in ogni caso, non potranno superare 1/3 del budget complessivo di spesa

Art. 4 – Destinatari

1. Alla manifestazione possono partecipare i Comitati, le Associazioni e le Istituzioni scolastiche che ne hanno interesse, previa presentazione di richiesta entro i termini prescritti agli articoli successivi.
2. Delle richieste pervenute sarà costituito l'Albo dei partecipanti e ciascun iscritto può realizzare un solo carro e un solo gruppo in maschera.
3. Entro e non oltre il termine perentorio del 15 di **ottobre** di ogni anno gli interessati dovranno presentare istanza di iscrizione all'albo dei partecipanti dichiarando il loro impegno alla realizzazione dei carri allegorici o dei gruppi in maschera che parteciperanno, alle manifestazioni del Carnevale dell'anno successivo, a corredo delle istanze deve essere prodotta una bozza grafica del carro che si intende realizzare che avrà valore vincolante ai fini della partecipazione.
4. Sarà cura dell'Amministrazione operare una verifica delle adesioni inoltrate e indicare entro il 30 ottobre i carri e i gruppi scelti che parteciperanno alle sfilate.
5. Per motivi organizzativi e logistici il numero massimo di carri che possono partecipare alle sfilate è fissato in un numero massimo di carri non superiore a 15. In caso di richieste superiori a 15, sarà formulata una graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda all'Ufficio di protocollo generale del comune.

Art. 5 – Tipologie dei Carri e dei Gruppi

1. Tipologia dei Carri

I carri allegorici sono definiti secondo le seguenti caratteristiche:

Dimensioni	
Lunghezza	minimo metri 6 - massimo metri 10
Larghezza	da 3 a 4,00 metri;
Altezza	da 5,50 a 6,50 metri da terra
Componenti scenografiche	
a)	Animazione di parte o di tutti i soggetti rappresentati sul carro;
b)	gruppo in costume sul carro che recita la satira;
c)	inno musicale.
Dotazioni	
Il carro deve essere dotato di:	
- Adeguato impianto di amplificazione, a norma di emissione di	

- decibel, secondo le normative vigenti;
- un apposito spazio facilmente raggiungibile, contenente n. 1 estintore e n. 1 cassetta di pronto soccorso.
- mezzo trainante adeguato alle dimensioni del carro e in regola con i requisiti previsti dal codice della strada per ciò che riguarda la circolazione stradale.

2. La domanda di partecipazione deve essere corredata da una dichiarazione in merito all'originalità e alla novità del carro. L'Ufficio Comunale competente provvedere a fornire apposita modulistica dove riportare i dati dei responsabili delle associazioni, i recapiti e gli orari di apertura dei luoghi di costruzione dei carri.
3. A corredo della richiesta l'interessato deve presentare dettagliata scheda tecnica con le dimensioni ed il bozzetto del carro che si intende realizzare, i materiali che verranno utilizzati, gli accorgimenti adottati in termini di sicurezza per evitare eventuali danni verso terzi.
4. Nella realizzazione dei carri allegorici, pena l'esclusione dalla partecipazione al carnevale, è assolutamente vietato:
 - a) l'utilizzo di pezzi o parti di carri già realizzati in precedenti manifestazioni, svolte anche in altre Città, nonché il mancato rispetto di quanto espresso all'art. 2 -- comma 1);
 - b) apportare miglioramenti o variazioni ai carri, rispetto alla proposta presentata o a manifestazione in corso.

2. Tipologia delle maschere e dei gruppi

1. E' prevista, inoltre, la partecipazione di maschere singole e di gruppi.
2. Gli interessati devono presentare istanza almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata da apposita scheda ove specificare il numero dei figuranti che compongono il gruppo, nonché un bozzetto della maschera, del costume o della scenografica tematica da realizzare.
3. I soggetti di cui all'art. 4 -- comma 1) - possono partecipare con la creazione di specifiche ambientazioni e/o scenografie, in armonia con il tema del Carnevale, che sostituiscono il carro allegorico. Per tali gruppi la partecipazione è ammessa per un massimo di 10 gruppi, ciascuno costituito da minimo 10 figuranti.
4. Nella realizzazione delle maschere e dei gruppi, quest'ultimi composti da minimo 30 figuranti, pena l'esclusione dalla partecipazione al carnevale, è assolutamente vietato:
 - a) L'utilizzo di parti di abiti, costumi e maschere già realizzati in precedenti manifestazioni, svolte anche in altre Città, nonché il mancato rispetto di quanto espresso all'art. 2 – comma 1).
 - b) apportare miglioramenti o variazioni ai costumi e alle maschere, rispetto alla proposta presentata o a manifestazione in corso.
5. A conclusione della manifestazione è prevista l'esibizione su palco dei gruppi da ballo che hanno animato le sfilate.
6. I gruppi che si esibiscono al seguito dei carri allegorici, considerato che fruiscono del contributo spese di cui all'art. 6, non concorrono alla selezione per l'assegnazione del premio finale di cui all'art. 7.

Art. 6 – Contributo forfettario

1. Per la realizzazione dei carri allegorici l'amministrazione istituisce un fondo a titolo di rimborso spese forfetario, da elargire col seguente criterio:
 - a) Contributo massimo di € 5.000,00, per carri delle dimensioni:
 - Superiore a metri 8;
 - larghezza: a 4,00 metri;
 - altezza: 6 metri da terra;
 - b) per carri delle dimensioni inferiori alle caratteristiche di cui al punto a) e comunque non al di sotto di m. 6 fino ad un contributo massimo del 50% dell'importo di cui alla precedente lett. a);
 - c) € 600,00 massimi per ogni gruppo, di supporto al carro allegorico, composto da minimo 30 figuranti. Tali gruppi non concorrono alla selezione del premio finale.
2. Il rimborso deliberato, riferito al contributo spese, è erogabile a condizione che venga rispettato l'articolo 6 – comma 1.

Art. 7 – Premi finali

1. Ogni anno viene istituito un concorso a premi per i migliori carri allegorici, per la migliore maschera, per il miglior gruppo, per la migliore scenografia.
2. I premi sono determinati nel seguente modo:
 - c) Per i carri:
 - a) 1° Premio massimo € 5.000,00;
 - b) 2° Premio pari al 60% di a);
 - c) 3° Premio pari al 40% di a).
 - d) premio massimo di € 300,00 per la migliore maschera singola;
 - e) premio massimo di € 700,00 per il miglior gruppo in maschera, non correlato al carro, se conformi alla scheda prodotta a corredo dell'istanza di partecipazione;
 - f) premio massimo di € 700,00 per la migliore scenografia, non correlata al carro, realizzata da gruppi di cui all'art. 5 -- comma 2 -- cpv - 3 se conformi alla scheda prodotta a corredo dell'istanza di partecipazione.

Art. 8 – Premi finali

1. La Giunta Municipale, in riferimento all'entità del contributo e dei premi previsti all'art. 6 e all'art. 7, a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire anche valori diversi al verificarsi di particolari condizioni derivanti dalle risorse di bilancio disponibili nell'anno di riferimento.
2. L'entità, infatti, è soggetta anche a modifiche che possono derivare da variabili non previste, quali: la disponibilità economica, il numero dei carri e dei gruppi ammessi alle sfilate. In questi casi sarà compito dell'Amministrazione ridefinire adeguatamente gli importi del rimborso spese da assegnare.
3. I valori economici riportati all'art. 6 e all'art. 7 – riguardanti rispettivamente – contributi e premi -- e in ogni caso tutti gli importi contenenti nel presente regolamento sono da intendersi puramente indicativi e dovranno essere confermati annualmente dalla Giunta Municipale con propria deliberazione.

Art. 9 – Commissione giudicatrice

- 1) Per l'attribuzione dei premi è nominata una commissione giudicatrice (Giuria) composta da 5 componenti, avente particolare competenza nel campo delle attività artistico culturali e dello spettacolo, che per la loro competenza e per l'attività professionale svolta possano rappresentare una garanzia nell'espressione della valutazione di merito.
- 2) La commissione giudicatrice verrà nominata con atto formale del Sindaco almeno una settimana prima dell'inizio delle manifestazioni del Carnevale.
- 3) In funzione dei parametri di valutazione che stabiliscono i criteri per l'attribuzione dei punteggi i componenti della commissione devono avere competenze specifiche nei seguenti settori:
 - Musicale;
 - Coreografico;
 - Architettonico;
 - Artistico;
 - Ingegneristico.
- 4) Ogni giurato potrà esprimere le valutazioni inerenti al suo settore di competenza. Ad ogni componente verrà riconosciuto un gettone di partecipazione.
- 5) Il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione, una volta esperite tutte le procedure espressamente previste dal presente regolamento, è insindacabile e non è soggetto ad alcuna modifica.
- 6) Il giudizio della Commissione giudicatrice, che sarà ampiamente pubblicizzato, verrà formulato sulla base della maggioranza dei voti espressa dai componenti della Commissione.

Art. 10 - Modalità di formazione della graduatoria

1. Ai fini della determinazione della graduatoria, la Commissione dovrà tener conto dei seguenti indicatori, attribuendo ad ognuno un punteggio variabile così definiti:
 - a) **Architettura** comprendente le seguenti voci di valutazione:
Composizione - plastica effetti cromatici - illuminazione - movimenti.
- *Peso complessivo del punteggio max 60.*
 - b) **Allegorie: Peso del punteggio 40.**
2. Nell'attribuzione del punteggio, in considerazione delle professionalità possedute dai vari componenti, bisogna tener conto dei seguenti criteri:
 - A. La valutazione inerente al parametro - **ARCHITETTURA**- viene determinata dai componenti in possesso di professionalità di tipo Architettonico, Artistico e Ingegneristico;
 - B. La valutazione inerente al parametro - **INNO** - viene determinata dal componente in possesso di professionalità musicale;
 - C. La valutazione inerente al parametro - **GRUPPO DA BALLO IN MASCHERA** - viene determinata dal componente in possesso di professionalità coreografica;
 - D. La valutazione inerente al parametro - **ALLEGORIA**- viene determinata da tutti i componenti della commissione.
3. Ogni componente della Commissione giudicatrice entro le ore 10,00 del martedì dovrà consegnare alla IV Direzione Servizi alla Città il proprio verdetto contenuto in busta chiusa e controfirmata.
4. Al fine di tutelare la segretezza dei giudizi espressi le schede di valutazione consegnate da ogni componente avranno il carattere dell'anonimato.

5. Alle ore 19.00 una commissione formata dal Dirigente della IV Direzione o suo delegato, dal Sindaco o suo delegato, da due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno scelto nella compagine di maggioranza ed uno scelto nella compagine di opposizione, da un rappresentante della G.d.F, procederà all'apertura delle buste, alla lettura dei punteggi assegnati, alla sommatoria dei punteggi e alla contestuale formazione della classifica di merito.

Art. 11 – Penalizzazioni e divieti

- 1 A insindacabile giudizio della Giuria di valutazione debitamente motivato e circostanziato, qualora la stessa dovesse decidere che uno o più carri partecipanti non sono stati realizzati in conformità con quanto previsto dall'art. 5) possono essere espresse le seguenti sanzioni:
- a) Esclusione del carro dal concorso premi;
 - b) riduzione del rimborso spese da assegnare;
 - c) esclusione dell'Associazione o del Comitato dall'edizione successiva;
 - d) in caso di recesso, non adeguatamente motivato, verrà applicata una penale consistente nell'esclusione dall'edizione successiva.
- 2 Sono, altresì, previste delle sanzioni consistenti nella riduzione del punteggio attribuito ai fini della classifica finale, nei seguenti casi:
- A. Ritardo nella partenza: **punti 5**;
 - B. rallentamenti non giustificati durante le sfilate: **punti 5**;
 - C. mancato rispetto dei tempi previsti per l'esibizione dei gruppi da ballo: **punti 3**;
 - D. mancato rispetto delle emissioni sonore in decibel: **punti 3**;
 - E. mancata accettazione del giudizio della Commissione, manifestato con intemperanze: **punti 6**, da riportare nel giudizio dell'anno successivo.

Art. 12 – Responsabilità verso terzi

- 1 Il Comune di Canicatti declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, infortuni o danni arrecati al pubblico, ai partecipanti o alle cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Inoltre, i mezzi di trazione utilizzati devono essere in regola con le certificazioni di collaudo e le norme del codice della strada.

Art. 13 -- Competenza del comune

- 1 Il Comune di Canicatti è responsabile:
- a. Della stipula di apposita polizza assicurativa RCT per danni accidentali che dovessero verificarsi durante le sfilate, a condizione che i suddetti danni non siano ascrivibili a difetti strutturali insiti nel casco e che il carro rispetti le dimensioni previste dall'art. 6;
 - b. del servizio d'ordine pubblico e di sicurezza durante le sfilate;
 - c. della custodia dei carri durante le soste notturne;
 - d. del servizio di scorta ai carri dai luoghi di costruzione fino al luogo di raccolta.

2. Sarà cura del Comune di Canicatti rinuovere tutti gli ostacoli presenti lungo l'itinerario della sfilata, al fine di favorire un regolare transito dei carri realizzati nel rispetto delle norme e delle dimensioni stabilite dall'art. 6).

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. L'Amministrazione comunale istituisce, attraverso un concorso di idee, con partecipazione libera, la maschera ufficiale del Carnevale che deve costituire il logo ufficiale della manifestazione canicattinese.
La maschera ufficiale deve ispirarsi a personaggi, folclore, cultura e tradizione locale, tale da essere riconosciuta ed individuata da tutti. L'immagine della maschera ufficiale dev'essere inserita nei manifesti, locandine ed avviso vari che pubblicizzano il Carnevale.
2. E' prevista la creazione di un museo del Carnevale dove verranno esposti i modellini dei partecipanti, i costumi dei gruppi da ballo, nonché un archivio per la custodia di articoli di giornale, materiale fotografico e video delle varie manifestazioni.
3. Limitatamente all'edizione del Carnevale prevista nell'anno 2012, considerati i tempi di approvazione del nuovo regolamento da parte dell'organo consiliare, il termine perentorio del 15 ottobre previsto al comma 2 dell'art. 4 - del regolamento è differito al 15 novembre 2011 e conseguentemente si intendono differiti i termini connessi alla data del 15 ottobre 2011.